Consorzio ASI Salerno: deliberazione del Comitato Direttivo n. 208 del 04/06/2020: riduzione oneri di istruttoria

scritto da Maria Rosaria Zappile | Giugno 18, 2020

Il Consorzio ASI di Salerno, con deliberazione del Comitato Direttivo n. 208 del 4 giugno 2020, a far data dall'adozione della richiamata deliberazione e fino al 31.12.2020, ha disposto, al punto 3, una riduzione del 25% degli oneri di istruttoria dovuti

dalle imprese per istanze rientranti nella tipologia da 1 a 7 della tabella "Oneri di istruttoria" di cui alla precedente deliberazione n. 196/2020 e la corresponsione di alcun onere per le imprese esercenti, ex novo o in riconversione, attività inerenti la gestone dell'emergenza COVID 19 (punto 4).

I provvedimenti sono allegati.

ONERI-ISTRUTTORI-oltre-IVA-Maggio-2020

208_Amministrativo_Riduzione oneri covid

Prime indicazioni sulla

gestione dell’istruttoria delle nuove domande di CIGO e assegno ordinario, rilascio domanda INSP di CIG in deroga, anticipo 40% del pagamento diretto delle integrazioni salariali – messaggio INPS n.2489/2020

scritto da Giuseppe Baselice | Giugno 18, 2020

Vi informiamo che l’INPS con messaggio n.2489/2020, riportato in allegato, fornisce le prime indicazioni sulla gestione dell’istruttoria delle nuove domande di CIGO e assegno ordinario, rilascio domanda INPS di CIG in deroga, anticipo 40% del pagamento diretto delle integrazioni salariali con causale Covid-19, anche a seguito della pubblicazione del DL 52/2020.

In particolare, il citato messaggio annuncia che dal 18 giugno saranno rilasciate le funzionalità relative alla nuova domanda INPS di richiesta della casa integrazione in deroga, quelle relative alla domanda di anticipazione da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale richiesti dall’azienda con pagamento diretto, nonché la nuova versione della procedura “Nuova gestione dell’istruttoria per domande CIGO”.

In riferimento al **trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario** l’Istituto ricorda che:

- le aziende che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili

all’emergenza COVID-19, possono richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o dell’assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane, per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito del periodo di nove settimane;

- solamente le aziende che abbiano fruito del trattamento per l’intero periodo massimo di quattordici settimane (9 + 5), possono richiedere ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

Per consentire alle aziende la richiesta di un ulteriore periodo di 5 settimane di integrazione salariale o di assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, viene individuato un iter procedurale semplificato. In particolare, le aziende che non abbiano fruito per intero delle pregresse 9 settimane possono chiedere il completamento della fruizione delle medesime settimane o, nel caso in cui l’autorizzazione originaria abbia riguardato un numero di settimane inferiore a 9, la concessione di quelle residue fino a concorrenza del numero massimo di 9.

Con la stessa domanda potrà essere richiesta contestualmente la concessione delle ulteriori settimane, fino a un massimo di 14 complessive (9+5).

Nei casi in cui il datore di lavoro che richiede la cassa integrazione ordinaria debba presentare una domanda per completare la fruizione delle domande già autorizzate, deve corredare l’istanza con un file excel compilato secondo le indicazioni fornite dall’INPS con il messaggio 2101/2020 e convertito in formato pdf per essere correttamente allegato alla domanda.

Per dichiarare il “periodo effettivamente fruito”, le aziende che richiedono l’assegno ordinario dovranno compilare, in

formato pdf, uno specifico format di prossima pubblicazione.

Nella procedura “Sistema Unico” possono essere istruite le domande di CIGO con le quali le aziende chiedono di essere autorizzate per ulteriori cinque settimane, avendo già integralmente fruito delle precedenti nove settimane. Possono essere inoltre gestite le domande con causale COVID nel solo caso in cui non determinino il superamento dei limiti di fruizione previsti dal DLgs 148/2015.

Con la procedura “Nuova gestione dell’istruttoria per domande CIGO”, invece, potranno essere istruite tutte le tipologie di domande, comprese quelle che hanno in allegato il predetto file o che comportano il superamento dei limiti di fruizione previsti dal D.Lgs 148/2015.

Con una successiva domanda, i datori di lavoro che abbiano fruito dell’intero periodo massimo di 14 settimane (9+5), potranno successivamente richiedere le ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020, come previsto dal DL 52/2020.

In riferimento ai **termini di trasmissione delle domande** il DL 52/2020 ha previsto che le istanze debbano essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In sede di prima applicazione della norma, i termini sono spostati al 17 luglio 2020 (30° giorno successivo a quello di entrata in vigore del DL 52/2020) se tale ultima data è successiva a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande.

Le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio p.v..

Per la **Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD)** viene ribadito che, l’azienda, avendo avuto l’autorizzazione per

tutte le 9 settimane, a prescindere da quanto effettivamente fruito, potrà richiedere un ulteriore periodo di 5 settimane. I datori di lavoro che hanno ottenuto decreti autorizzativi per periodi inferiori a 9 settimane, prima di poter richiedere le ulteriori 5 settimane previste dal DL Rilancio, dovranno richiedere alla Regione o al Ministero del Lavoro la concessione delle settimane mancanti rispetto alle prime nove.

Come noto, le nuove 5 settimane non saranno più richieste alle Regioni, ma direttamente all'INPS che provvederà alla relativa autorizzazione e al conseguente pagamento.

Le domande di ammissione alla CIGD rivolte direttamente all'Istituto dovranno essere riferite a periodi di sospensione/riduzione che si collocano a partire dal 26 aprile 2020.

L'Istituto ricorda poi che i datori di lavoro che abbiano interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso di 14 settimane (9+5 autorizzate dall'INPS), possono usufruire di un ulteriore periodo di **4 settimane** anche antecedentemente al 1° settembre 2020.

Infine, il messaggio in commento fornisce istruzioni anche riguardo il **pagamento diretto delle integrazioni salariali a cura dell'INPS.**

In particolare, si chiarisce che per le domande che saranno presentate a partire dal 18 giugno l'Inps autorizza e dispone l'anticipazione del 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento. In fase di prima applicazione se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l'istanza va presentata entro il 15° giorno successivo alla medesima data, ovvero entro il 3 luglio 2020.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura del messaggio allegato.

Allegato

Messaggio numero 2489 del 17-06-2020

DOGANE – Proroga termine previdimazione certificati Eur 1 e webinar sul modello Eur 1 (22 giugno pv)

scritto da Monica De Carluccio | Giugno 18, 2020
Trasmettiamo in allegato il link alla Circolare 16/2020 emanata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il 17 giugno scorso con la quale si proroga di ulteriori 30 giorni il termine previsto per la previdimazione dei certificati Eur 1, decorrenti dal 21 giugno 2020.

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5720724/Circ.+16_2020.pdf/90c49fcb-66b8-4c25-b215-ac47e72923dc

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha organizzato un primo open hearing dedicato al tema dell'export, proprio con un focus sul modello EUR 1: un momento di confronto tra operatori e Agenzia volto a raccogliere osservazioni e proposte circa la semplificazione e la velocizzazione delle procedure di export, per poi verificarne assieme la fattibilità e pervenire ad una sintesi costruttiva.

All'open hearing prenderanno parte – al fianco del Direttore Generale ADM cui sarà riservata l'apertura e la chiusura dei lavori – i dirigenti di tutte le Direzioni Territoriali oltre che la Direzione Dogane e la Direzione Antifrode e Controlli.

L’open hearing si terrà in modalità zoom conference e sarà aperto alle aziende appartenenti alle associazioni interessate, che potranno aderire compilando e inviando il modulo allegato all’indirizzo di posta elettronica adm.openhearing@adm.gov.it, in modo da segnalare i nominativi e recapiti di posta elettronica dei partecipanti.

Allegato

zoom conference scheda

DIRITTO D’IMPRESA – Audizione Confindustria correttivo riforma fallimentare

scritto da Marcella Villano | Giugno 18, 2020

Confindustria è stata audita lo scorso 16 giugno presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati in merito allo schema di **Decreto Legislativo correttivo al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. Il provvedimento viene ora a inserirsi nel contesto di adeguamento del nostro ordinamento a una nuova Direttiva europea (n. 2019/1023), che dovrà essere recepita entro il 17 settembre 2021.**

Sebbene già con il Codice il nostro legislatore si sia ispirato a obiettivi analoghi a quelli europei (es. l’emersione anticipata della crisi), la persistenza di alcune differenze rende opportuno utilizzare il decreto correttivo per mutuare alcune delle linee della Direttiva. Ciò riguarda, in primis, il tema delle procedure di allerta e composizione assistita, la cui entrata in vigore è stata prorogata al prossimo anno nell’ambito dei recenti provvedimenti

emergenziali – recependo una sollecitazione di Confindustria – e che andrebbero ora rimodulate secondo criteri di maggiore proporzionalità e di effettivo supporto alle imprese in crisi.
Inoltre, gli effetti sull'economia derivanti dall'epidemia da Covid-19 non dovrebbero rappresentare l'occasione per arretrare rispetto alle innovazioni che la disciplina concorsuale ha fatto, con il Codice, verso un migliore contemperamento tra i valori della continuità aziendale e della tutela dei creditori. In proposito, occorre tener conto del fatto che qualunque soluzione che rechi forme di protezione rafforzata per i debitori genera un riflesso sulla filiera dei pagamenti, con il rischio di un effetto domino sull'intero sistema produttivo. In questo senso, occorrerebbe tenere separati il canale normativo dei correttivi al Codice, attraverso cui introdurre modifiche di carattere strutturale alla disciplina concorsuale, da quello della decretazione d'urgenza, cui affidare gli interventi dettati dall'emergenza e che dovrebbero caratterizzarsi, in ogni caso, per una portata temporalmente limitata.
Infine, Confindustria ha evidenziato che, proprio per fronteggiare il prevedibile incremento delle procedure che verranno avviate nei prossimi mesi in seguito agli effetti della pandemia, occorre puntare sulla specializzazione dei magistrati addetti alla materia concorsuale, recuperando una delle linee di fondo della Legge delega non declinata poi dal nuovo Codice.

Allegato

Correttivo Codice crisi d'impresa – Audizione Confindustria

Emergenza COVID-19/AUTOTRASPORTO: piattaforma UE RE-OPEN per info trasporti nell'Unione Europea

scritto da Marcella Villano | Giugno 18, 2020

La Commissione Ue ha attivato **Re-open EU** (www.reopen.europa.eu/it), **la nuova piattaforma online per favorire la ripresa dei movimenti di persone e il turismo** all'interno dell'UE.

La piattaforma dovrebbe fornire **informazioni in tempo reale sulle frontiere, sui mezzi di trasporto e sui servizi turistici disponibili negli Stati membri**. Inoltre dovrebbe includere anche informazioni pratiche fornite dagli Stati membri sulle restrizioni di viaggio, sulle misure di salute pubblica e di sicurezza (distanziamento fisico, uso di mascherine). La piattaforma è ottimizzata anche per dispositivi mobili e disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE; sarà collegata anche ad altri sistemi europei, es. Europeana e Discovering Europe, per la promozione dei luoghi culturali dell'Unione a sostegno del turismo interno.

La piattaforma fa seguito al pacchetto presentato lo scorso 13 maggio dalla Commissione europea per definire le linee guida per i trasporti e turismo, **in particolar modo per coordinare la riapertura delle frontiere interne e la ripresa dei movimenti di persone nell'UE**. Il sistema è gestito dal Joint Research Center (JRC) della Commissione europea.

Emergenza COVID-19/AUTOTRASPORTO: proroga attestato qualificazione iniziale e scadenza CQC

scritto da Marcella Villano | Giugno 18, 2020

Il Ministero Infrastrutture e Trasporti, con decreto dell'8 giugno 2020, n. 158, a seguito del contenimento epidemiologico del COVID-19, ha prorogato al 29 ottobre 2020 il termine di validità annuale degli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020.

Altresì è stato rinviato il termine di cui all'art. 13, comma 11, lettera c) del decreto MIT 20 settembre 2013, **stabilendo che ai fini del computo del termine di 2 anni dalla scadenza della CQC – da cui discende l'obbligo di effettuare l'esame di ripristino – non si deve tener conto del periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020**.

Emergenza COVID-19/TRASPORTI

ECCEZIONALI: Estensione di validità autorizzazioni ex art. 103 comma 2 DL 18/2020

scritto da Marcella Villano | Giugno 18, 2020

Pubblichiamo la circolare ANAS emanata in attuazione della Direttiva MIT 4051 del 1° giugno 2020, con la quale si dà conferma della **proroga delle autorizzazioni** fino al novantesimo giorno successivo alla data di cessazione dello stato di emergenza dei titoli autorizzativi, con scadenza compresa tra 31/01/2020 e 31/07/2020. (art. 103, comma 2, D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito in legge con modificazioni dalla L. 27/2020 G.U. n. 110 del 29/04/2020).

Le imprese dovranno inoltrare alle Strutture Territoriali di competenza apposita comunicazione con la quale esprimono la volontà di avvalersi della proroga di cui all'art. 103, comma 2. Successivamente le Strutture territoriali competenti verificheranno la permanenza delle condizioni di transitabilità delle tratte stradali interessate dalle autorizzazioni in regime di proroga, nonché delle condizioni tecniche e di sicurezza per la circolazione. Tuttavia, qualora si ravvisassero sopravvenute situazioni di incompatibilità nell'utilizzo della autorizzazione con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione, dovranno sospendere o revocare le autorizzazioni ('art. 17, comma 4 del Regolamento di esecuzione CDS).

Allegato

Nota ANAS 17.06.2020- Estensione dei termini di validità delle autorizzazioni al trasporto eccezionale

Emergenza COVID-19/CREDITO Conversione in legge DL Liquidità: modifiche art. 13 (importo finanziamento 30.000 € e durata 10 anni) applicabili dal 19 giugno 2020

scritto da Marcella Villano | Giugno 18, 2020

Pubblichiamo una **nota di approfondimento sulle modifiche apportate** alle misure in materia di credito con la conversione in legge del Decreto Legge n. 23/2020 (cd. DL Liquidità). Con specifico riferimento all'articolo 13, la nota tiene conto **dei chiarimenti operativi contenuti nelle Circolari n. 12 e n. 13/2020 di Mediocredito Centrale – MCC** (disponibili al link https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/circolari-operative/).

In particolare, segnaliamo che, a seguito dell'autorizzazione della Commissione Europea del 16 giugno 2020, che approva la compatibilità delle novità introdotte con il Quadro Temporaneo sugli Aiuti di Stato, **le modifiche all'articolo 13 saranno applicabili alle richieste di ammissione alla garanzia** del Fondo presentate **a partire dal 19 giugno 2020.**

La nota esamina in dettaglio anche **la procedura da seguire per richiedere l’adeguamento del finanziamento già concesso (lett. m. art. 13) alle nuove condizioni.** L’adeguamento è previsto esclusivamente per l’importo finanziato e la durata.

Allegato

Nota DL Liquidità convertito – 17 giugno 2020

Prete: I fondi europei vanno spesi fino all’ultimo centesimo

scritto da datiweb | Giugno 18, 2020
I fondi europei vanno spesi fino all’ultimo centesimo

Confindustria pressing sul governo

scritto da datiweb | Giugno 18, 2020
Confindustria_Pressing_Governo